

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

—————

1° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 APRILE 2002

—————

Presidenza del presidente CREMA

INDICE

Seduta pubblica per la discussione dell'elezione contestata del senatore Gianluigi Magri (Regione Emilia- Romagna)

* PRESIDENTE:	Pag. 3, 8, 11 e <i>passim</i>	* PELLEGRINO	Pag. 8, 17
FRAU (FI)	3	GIAMPAOLO	11, 19
* MAGRI (UDC)	21	* MORSELLI	20

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

VERIFICA DEI POTERI

La Giunta si riunisce in seduta pubblica per la discussione della elezione contestata del senatore Gianluigi Magri (Regione Emilia-Romagna)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in seduta pubblica dell'elezione contestata del senatore Gianluigi Magri, ultimo dei candidati eletti nel gruppo 4 (Casa delle Libertà) nel collegio 6 (Regione Emilia-Romagna). L'elezione è stata dichiarata contestata dalla Giunta nella seduta del 20 febbraio 2002, a seguito del reclamo elettorale presentato dal candidato Stefano Morselli.

Informo che, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per la verifica dei poteri, non potranno partecipare alla camera di consiglio i senatori che non siano stati presenti per tutta la durata della discussione pubblica.

Ricordo che, in base all'articolo 16 del Regolamento per la verifica dei poteri, la discussione pubblica si aprirà con una esposizione del relatore, senatore Frau; dopo di lui interverranno i rappresentanti delle parti, quindi consentirò una breve replica. Le parti potranno prendere la parola personalmente prima della chiusura della discussione; eventualmente prenderà per ultimo la parola il senatore Magri.

Informo che il candidato onorevole Stefano Morselli e il senatore Gianluigi Magri, presenti di persona, hanno nominato propri difensori, rispettivamente, l'avvocato onorevole Giovanni Pellegrino e l'avvocato Giuseppe Giampaolo. Il candidato onorevole Stefano Morselli ha presentato memoria, in data 4 aprile 2002, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento della verifica dei poteri.

Do la parola al relatore, senatore Frau, per l'illustrazione dei fatti.

FRAU, *relatore*. A seguito delle elezioni per il Senato svoltesi il 13 maggio 2001 nella Regione Emilia-Romagna, per il gruppo 4 (Casa delle Libertà) sono stati proclamati eletti senatori, nell'ordine, i candidati: Bettamio, Balboni, Guasti, Bianconi e Magri. L'ufficio elettorale regionale dell'Emilia-Romagna ha stabilito altresì la graduatoria dei candidati non

eletti, che sono risultati, nell'ordine: Morselli, Petri, Eboli, Gugnoni, Rusticelli, Caracciolo, Malavasi, Manfredini e Lanfredi, con le seguenti cifre individuali:

Casa delle Libertà
(gruppo 4, cifra elettorale: 881.109; seggi spettanti: 5)

Candidato	Collegio	Voti validi candidato	Voti validi nel Collegio	Cifra individuale
Bettamio Giampaolo	15 (Rimini)	72.313	180.204	40,12841
Balboni Alberto	4 (Ferrara)	73.000	185.128	39,43218
Guasti Vittorio	13 (Parma)	68.718	178.493	38,49899
Bianconi Laura	2 (Cesena)	59.887	165.079	36,27778
Magri Gianluigi	6 (Bologna Centro)	67.311	188.276	35,75124
Morselli Stefano	10 (Vignola Pavullo)	59.403	166.711	35,63232
Petri Roberto	3 (Ravenna)	65.101	188.422	34,55064
Eboli Marco	12 (Salsomaggiore)	65.016	193.149	33,66106
Gugnoni Pier Paolo	1 (Forlì)	63.216	188.900	33,46533
Rusticelli Carla	5 (Imola)	61.221	184.573	33,16899
Caracciolo Felice	7 (Bologna Bazzano)	55.902	172.212	32,46115
Malavasi Marsia	8 (Bologna Mirandola)	57.434	177.634	32,33132
Manfredini Mauro	9 (Modena - Carpi)	55.997	176.096	31,79913
Lanfredi Nasia	11 (Reggio Emilia)	56.590	191.089	29,61447

In base ai dati di proclamazione primo dei candidati non eletti è pertanto risultato il candidato Stefano Morselli, che aveva conseguito 59.403 voti validi nel collegio 10 (166.711 voti validi complessivi) e la cifra individuale di 35,63232.

Avverso l'elezione del senatore Magri ha proposto reclamo il candidato Stefano Morselli.

Il ricorrente, riferisce di aver ottenuto n. 59.625 voti validi nell'elezione per il Senato, con una percentuale pari al 35,79 per cento, secondo quanto riportato nel tabulato della Prefettura di Modena (allegato in atti).

Il ricorrente afferma che, dall'esame del verbale dell'Ufficio elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Modena, per un «palese errore materiale» nel riporto effettuato dai singoli verbali di alcune sezioni nel prospetto riepilogativo dei voti validi, si sarebbe determinata a suo sfavore una diminuzione di 222 voti, divenendo gli stessi 59.403. Ciò sarebbe stato determinato da errore di trascrizione dal verbale sezionale a quello circoscrizionale.

In particolare, per detto errore di trascrizione, nella sezione n. 5 di Lama Mocogno venivano attribuiti al ricorrente Morselli 134 voti anziché 184, mentre al candidato Guaitoli venivano attribuiti 53 voti anziché 3.

Nella sezione n. 25 di Sassuolo, si sarebbe verificato – sempre nel riportare i voti dal verbale sezionale a quello circoscrizionale – altro er-

rore di trascrizione, tale per cui al ricorrente Morselli sarebbero stati attribuiti 288 voti (voti del candidato Turci nel verbale sezionale) anziché 461 (voti nel verbale sezionale), mentre i voti dello stesso ricorrente sarebbero stati attribuiti al candidato Guaitoli, il quale avrebbe in tal modo riportato nel verbale circoscrizionale 461 voti anziché 23 (quelli del verbale sezionale).

Vengono all'uopo allegate fotocopie dei modelli 20 E.P. e 44 E.P.

Il ricorrente sostiene quindi che la sua mancata elezione è ascrivibile esclusivamente a detti errori, essendo lo stesso risultato, nel recupero proporzionale, il primo dei non eletti a causa di un numero di voti assai inferiore ai 222 sottratti. Rivolge quindi istanza alla Giunta affinché voglia, anche previa audizione personale, procedere alla proclamazione dello scrivente a senatore.

Il senatore Gianluigi Magri, a seguito della comunicazione ricevuta a norma dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri, in data 13 agosto 2001 ha presentato osservazioni sul ricorso del candidato Stefano Morselli, rilevando che tale ricorso si fonda esclusivamente su anomalie riscontrate in sole due sezioni del collegio n. 10, senza una verifica dei verbali delle altre sezioni e delle schede del predetto collegio. Mentre risulta all'osservante un elevato numero di schede non valide nel collegio del ricorrente (oltre 2800 schede nulle), con il conseguente aumento di quoziente del ricorrente stesso e una serie di errori sostanziali nel suo collegio che diminuendo il numeratore (contestati e annullati) e aumentando il denominatore (non aventi diritto) diminuisce il suo quoziente.

Nello specifico, per quanto riguarda il collegio n. 10, sempre il senatore Magri segnala una serie di comuni nei quali emergerebbero anomalie in relazione ai voti non validi e alle schede bianche. Per quanto riguarda il collegio n. 6, lamenta l'erroneo annullamento di molte schede recanti il doppio segno ed indica una serie di sezioni nelle quali si sarebbero riscontrate anomalie nelle operazioni di voto. Ritiene pertanto il ricorso superficiale, basandosi solo su discrasie nei verbali di due sezioni.

Per tali motivi chiede alla Giunta di respingere il predetto ricorso e in via subordinata la verifica complessiva dei voti espressi nei collegi oggetto di contestazioni.

A seguito degli accertamenti svolti dalla Giunta in sede di controllo generale preliminare i candidati Magri e Morselli invertono la loro posizione in graduatoria. L'inversione è giustificata sulla base delle rettifiche, di seguito indicate, apportate ai dati riportati dagli uffici elettorali circoscrizionali dei collegi dei due candidati.

Collegio 10 (candidato Morselli)

1) CASTELVETRO DI MODENA sez. 8. I voti validi del candidato Guaitoli sono stati rettificati da 26 a 28 (+2) sulla base del riscontro effettuato sulla tabella di scrutinio;

2) LAMA MOCONGO sez. 5. I voti validi del candidato Guaitoli sono stati rettificati da 53 a 3 (-50) e del candidato Morselli da 134 a

184 (+50) a causa di un errore di trascrizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale. Tali dati sono stati riscontrati anche sulla tabella di scrutinio;

3) SASSUOLO sez. 25. I voti validi del candidato Guaitoli sono stati rettificati da 461 a 23 (-438), del candidato Morselli da 288 a 461 (+173) e del candidato Turci da 23 a 288 (+265) a causa di un errore di trascrizione dell'ufficio elettorale circoscrizionale. Tali dati sono stati riscontrati anche sulla tabella di scrutinio.

4) PAVULLO NEL FRIGNANO sez. 1. I voti validi del candidato Turci sono stati rettificati da 322 a 222 (-100) a causa di un errore di trascrizione dell'ufficio elettorale circoscrizionale. Tali dati sono stati riscontrati anche sulla tabella di scrutinio.

Collegio 6 (candidato Magri)

BOLOGNA sez. 382. I voti validi del candidato Contini sono stati rettificati da 3 a 11 (+8) sulla base del riscontro effettuato sulla tabella di scrutinio;

Pertanto il totale dei voti del candidato Morselli è stato rettificato da 59.403 a 59.626 (+223) e il totale dei voti validi del collegio è stato rettificato da 166.711 a 166.613 (-98). La cifra individuale del candidato Morselli risulta quindi aumentata da 35,63232 a 35,78712.

Il totale dei voti validi del candidato Magri è rimasto invariato, (67.311) e il totale dei voti validi del collegio è stato rettificato da 188.276 a 188.284 (+8). La cifra individuale del candidato Magri risulta quindi diminuita da 35,75124 a 35,74971

Nella seduta del 21 novembre 2001 la Giunta ha deliberato – in conformità alla proposta del relatore, formulata ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri – di procedere ad un supplemento di indagine per la puntuale verifica dei risultati delle due sezioni indicate dal ricorso mediante la revisione delle schede delle sezioni suddette e pertanto di procedere a richiedere agli uffici di cancelleria del Tribunale di Modena, ai sensi dell'articolo 72, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, l'invio dei plichi contenenti le schede valide riguardanti la sezione n. 5 del Comune di Lama Mocogno e della sezione n. 25 del Comune di Sassuolo, con riferimento alle elezioni del Senato della Repubblica del 13 maggio 2001. Infatti, la Giunta ha ritenuto «essenziale» procedere a tale revisione onde acclarare in modo certo, inequivocabile e definitivo l'esatta situazione del riparto dei voti validi nelle due sezioni citate.

Il Comitato per la revisione delle schede, composto dai senatori Frau – relatore per la regione Emilia-Romagna – Consolo, D'Onofrio, Manzoni e Turroni, si è riunito nei giorni 13 dicembre 2001, 23 gennaio 2002, 5 e 6 febbraio 2002.

La revisione delle schede valide delle due sezioni effettuata dal Comitato ha confermato l'esattezza dei voti risultanti dai verbali sezionali, poi verificati anche sulla tabella di scrutinio, voti che, come è noto, sono stati poi trascritti in modo erroneo sul verbale circoscrizionale.

Pertanto i dati così verificati dei voti ottenuti dal candidato Morselli nelle due sezioni fanno salire la sua cifra individuale a 35,7871 (anziché 35,63), mentre la cifra del candidato Magri resta pari a 35,7497.

È risultata quindi confermata l'inversione della graduatoria tra i due candidati. Pertanto, alla luce delle variazioni indicate, il candidato Magri dovrebbe recuperare 110 voti validi per superare il candidato Morselli e il candidato Morselli dovrebbe perdere 97 voti validi per scendere al di sotto del candidato Magri.

Sulla base di quanto finora considerato nella seduta del 20 febbraio 2002, la Giunta – su conforme proposta del relatore – ha deliberato, a maggioranza, di dichiarare contestata l'elezione del senatore Magri, proclamato dall'Ufficio elettorale regionale dell'Emilia-Romagna nell'ambito del gruppo 4 (Casa delle Libertà).

Successivamente, il Presidente della Giunta ha stabilito, d'intesa con il Presidente del Senato, a norma dell'articolo 14 del Regolamento per la verifica dei poteri, che l'udienza pubblica avesse luogo l'11 aprile 2002.

Tale decisione del presidente è stata immediatamente comunicata al senatore Magri ed al ricorrente candidato Morselli. L'avviso di contestazione è stato tempestivamente affisso, a norma del Regolamento per la verifica dei poteri, nell'atrio dei Palazzi del Senato.

Il senatore Magri ha conferito procura speciale all'avvocato Giuseppe Giampaolo.

Il ricorrente Morselli ha conferito procura speciale all'avvocato Giovanni Pellegrino.

Il ricorrente Stefano Morselli ha depositato memorie entro i termini previsti dal Regolamento per la verifica dei poteri.

Nella memoria presentata dal candidato Morselli – in data 4 aprile 2002, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento per la verifica dei poteri – si osserva che non sarebbe fondato il rilievo del senatore Magri circa il mancato rispetto del requisito dell'onere della prova, in quanto a questo specifico procedimento è pienamente applicabile il principio, tante volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa in materia di contenzioso elettorale nel settore degli Enti locali, secondo cui su chi propone ricorso elettorale, altro onere non incombe, se non quello di individuare e denunciare nel procedimento elettorale errori che, ove verificati nella loro fondatezza, siano idonei a superare la cosiddetta prova di resistenza, e cioè a determinare un risultato elettorale diverso, favorevole ad esso ricorrente e sfavorevole al controinteressato. Gli errori materiali puntualmente indicati dal ricorso del candidato Morselli sono stati pienamente riscontrati dagli uffici nel controllo generale preliminare e confermati dalla verifica dei voti validi operata dal Comitato per la revisione delle schede.

Né incombe, come erroneamente sembra ritenere il senatore Magri, sul ricorrente l'onere di dimostrare, provandola, l'insussistenza nel complessivo procedimento elettorale di errori di opposto segno. È quest'ultimo un principio generale che ovviamente, per ciò che riguarda le elezioni politiche, va contemperato con il carattere oggettivo del potere di verifica anche d'ufficio, di cui le Camere sono investite.

Pertanto si ritiene che la contemplazione dei principi generali in materia di contenzioso elettorale con la specificità di quello parlamentare non possa estendersi al punto da fare ritenere che la verificata fondatezza di un reclamo resti sostanzialmente priva di effetto, fino a quando una verifica compiuta di tutto il procedimento non consenta di acquisire l'assoluta certezza che nello stesso non sussistano errori di opposto segno, idonei a determinare una conferma dei risultati della proclamazione.

Vuol dirsi cioè che un'ulteriore verifica in tal senso, in una prospettiva che non voglia aprioristicamente privare di effettività la tutela che il ricorrente affida al proprio reclamo elettorale, sembra ammissibile solo se (e nei limiti in cui) gli atti del procedimento contengano quanto meno un principio di prova, che possa far supporre la sussistenza di errori di segno opposto a quelli denunciati da ricorrente. Orbene non sembra che gli anzidetti caratteri siano propri delle allegazioni del senatore Magri, che si è limitato a segnalazioni che non solo sono generiche, ma che ad un'attenta verifica si appalesano ambivalenti. Infatti, in primo luogo il controllo preliminare degli Uffici ha già determinato una correzione dei risultati elettorali esattamente opposta a quella che il senatore Magri ritiene costituire il risultato probabile di verificazioni ulteriori, avendo condotto ad una diminuzione del numero complessivo dei voti validi del Collegio n. 10 (e quindi, ad una riduzione del denominatore per il candidato Morselli) e ad un aumento del numero complessivo dei voti validi del Collegio n. 6 (e quindi ad un aumento del denominatore per il candidato Magri) e cioè ad un risultato esattamente opposto a quello cui, secondo la tesi avversaria, potrebbero condurre verificazioni ulteriori. Inoltre, nei due collegi non sussiste un'apprezzabile differenza di schede nulle; infine l'accertamento dell'ipotizzato esercizio eccessivo del potere di annullamento dei voti potrebbe giovare e non nuocere al candidato Morselli.

Si chiede pertanto di voler proporre all'Assemblea l'annullamento della proclamazione a senatore del candidato Gianluigi Magri e la proclamazione a senatore del candidato Stefano Morselli e solo in via subordinata che un'eventuale verifica delle schede avvenga per campione, secondo la prassi già propria della Giunta nelle vicende che nell'XI legislatura condussero all'annullamento delle elezioni dei senatori Percivalle e Bargi.

Questi i fatti e le questioni sui quali la Giunta è chiamata a pronunciarsi.

PRESIDENTE. Invito ad intervenire l'avvocato Giovanni Pellegrino, rappresentante del ricorrente Morselli.

PELLEGRINO. Signor Presidente, onorevoli senatori membri della Giunta, ho poco da aggiungere, poiché la relazione del senatore Frau è stata lucidissima nell'esposizione dei fatti ed ha riassunto con estrema precisione le nostre tesi difensive, che avevo affidato ad una breve memoria.

Il problema che oggi è rimesso alla vostra decisione è semplice e lineare. C'è stato un errore materiale nel procedimento elettorale. Un ufficio

circoscrizionale, nel riportare i voti dei verbali di due sezioni, ha alterato i risultati dei singoli concorrenti, così sottraendo al candidato Morselli 222 voti. Questo errore è stato confermato nella verifica preliminare degli uffici, con correzioni ulteriori a favore del candidato Morselli. La Giunta, con scrupolo, ha voluto verificare se i dati che emergevano dai verbali sezionali così corretti fossero reali. Ha perciò verificato la materialità delle schede delle due sezioni ed ha accertato che quei dati erano esatti, ricevendo la conferma che la loro trascrizione nel verbale dell'ufficio circoscrizionale era erronea.

A questo punto, voi avete raggiunto una certezza. Se quell'errore non fosse stato commesso, il candidato Morselli sarebbe stato proclamato senatore e farebbe parte del Senato fin dall'inizio della legislatura, mentre il senatore Magri sarebbe il primo dei non eletti. Ribadisco quello che ho già esposto nella memoria, che il relatore Frau ha così bene riassunto. In una situazione del genere, non si può dire che la certezza della illegittimità della proclamazione necessiterebbe non solo della dimostrazione di questo errore, che è stato dimostrato, ma anche della prova negativa dell'insussistenza, in tutto il procedimento elettorale, di altri errori di opposto segno, idonei a paralizzare l'efficacia invalidante dei primi e, quindi, a riportare alla graduatoria posta a base della proclamazione.

Mentre ascoltavo lei, signor Presidente, ed il relatore, ho fatto un'ulteriore riflessione. Se volessimo ragionare in termini di necessità di raggiungere questa totale certezza, il discorso non riguarderebbe soltanto i collegi nn. 6 e 10 della Regione Emilia-Romagna, ma riguarderebbe l'elezione del Senato nell'intera regione, per l'intersezione che esiste, nel sistema elettorale del Senato, fra i voti nei collegi con il sistema maggioritario e il recupero proporzionale. Questo non avviene mai in alcun procedimento elettorale, nemmeno in quella verifica di tipo oggettivo che voi fate in tutte le regioni. Voi non andate mai a verificare l'esattezza di tutto il procedimento prima di convalidare i risultati della proclamazione.

Se dobbiamo trovare un paradigma in termini di analogia ordinamentale, questo non può che essere il contenzioso elettorale che, davanti al giudice amministrativo, riguarda l'elezione degli enti locali (comuni, province, regioni). In quel caso, il principio è pacifico. Il ricorrente deve censurare una illegittimità del procedimento, allegandola con precisione. Non può avanzare censure generiche, non può limitarsi a dichiarare che forse gli sono stati annullati dei voti. Deve invece dire che in una determinata sezione gli sono stati tolti 3 o 4 voti. In una recente sentenza, un TAR siciliano ha affermato che se non c'è stata contestazione da parte dei rappresentanti di lista, la censura diventa inammissibile. Per la verità, sapendo come funzionano o meglio non funzionano i rappresentanti di lista, questo mi sembra un eccesso. C'è, comunque, l'onere di allegazione specifica di un vizio del procedimento con la necessità di un principio di prova. A questo punto, il giudice amministrativo integra la prova avvalendosi del suo potere acquisitivo. L'eletto - che, quindi, è controinteressato al ricorso - può tentare di contrastare non solo la sussistenza dell'errore lamentato dal ricorrente, ma anche la pretesa, allegando a sua volta altri

vizi del procedimento, sempre con allegazioni che devono essere precise e idonee a rendere quei primi errori, ove verificati, non tali da superare la prova di resistenza e quindi non tali da incidere sul risultato elettorale.

Davanti al giudice amministrativo, tutto questo non partecipa del regime delle eccezioni ma partecipa, addirittura, del regime della domanda riconvenzionale. Infatti, il controinteressato è tenuto a presentare nei termini ricorso incidentale. Se non lo fa e nel procedimento acquisitivo emergono errori di opposto segno, questi non valgono perché non tempestivamente denunciati.

Riconosco che tutto questo non vale nel procedimento di cui ci stiamo occupando, dove il momento contenzioso si intreccia con il carattere oggettivo della procedura di convalida. Ove il senatore Magri allegasse vizi specifici, voi avreste il potere di verificarli. Questo è avvenuto e non ripeterò quanto ho esposto nella memoria. Vi chiedo di ragionare come se fosse stato eletto il candidato Morselli e il senatore Magri fosse il primo dei non eletti. Se quelle eccezioni fossero state il contenuto di un reclamo elettorale del senatore Magri, quale esito avrebbero? Siete lievemente al di sopra della soglia di resistenza; si tratta infatti di 110 voti. Le censure non sono specifiche, perché espresse in termini abbastanza probabilistici. Mi sentirei quindi di escludere che le stesse possano condurre ad una verifica complessiva di tutti i voti espressi, in quanto questo non lo fareste a parti invertite (e quindi a parti giuste, perché è certo che diverso doveva essere l'esito della proclamazione). Tutt'al più, si potrebbe pensare ad una verifica delle schede nulle e annullate, per verificare se sia possibile per il candidato Magri un recupero di ben 110 voti. Ma le schede nulle nel collegio di Magri sono appena 2.334. La percentuale di recupero dovrebbe essere così alta da rendere improbabile una inversione della graduatoria.

Resto fermo nelle nostre richieste, in quella principale di proporre all'Assemblea l'annullamento delle elezioni del senatore Magri e la proclamazione del candidato Morselli. In via subordinata, di estremo subordine, se dovesse essere valutata l'opportunità di un'ulteriore verifica, chiedo che questa verifica sia limitata ad un campione, riguardante solo le schede nulle, e sia ancorata a termini temporali. Capisco lo scrupolo della Giunta, ma sono state necessarie tre sedute per verificare i voti di due sezioni; dato il numero delle sezioni, una verifica non ancorata ad un termine ci porterebbe verso la fine della legislatura!

Non voglio nascondermi dietro un dito mentre concludo il mio intervento. Esiste un problema che fa parte della storia degli organi parlamentari, che attiene alla natura del potere di cui siete investiti. È un potere politico, poiché le Giunte sono organi del Parlamento, organi politici e quindi tenuti a una valutazione di opportunità, che è la categoria che domina la politica? O siete organi di giustizia che disponete di diritti? Sul punto vorrei fare un'osservazione. Il senatore Magri nelle sue osservazioni ha sottolineato che proclamato e ricorrente sono entrambi della stessa parte politica. In Italia, a Costituzione vigente, non c'è vincolo di mandato e quindi il problema riguarda il diritto individuale del candidato alla legit-

timità del procedimento elettorale. In un sistema misto proporzionale e maggioritario esiste anche il diritto degli elettori di un collegio di avere un rappresentante, sia pure senza vincolo di mandato.

Nella storia del Parlamento il potere delle Giunte è stato letto in due modi. A volte è stato letto come potere politico, come nel famoso caso Breda-Scotton, dove si era raggiunta la certezza che un candidato era stato erroneamente non proclamato deputato. Quel cittadino che vedeva conculcato un suo diritto si legò con una catena davanti ai palazzi della Camera. La dottrina si è occupata di questo problema e ha ragionato nel senso che un'interpretazione di questo tipo legittimerebbe un'imputazione diversa dal potere.

Nell'altra legislatura, la Commissione per le riforme costituzionali pensava, infatti, di sottrarre questo potere alle Camere e di attribuirlo alla Corte costituzionale, proprio perché era avvertita l'esigenza che chi concorre all'elezione del Parlamento non può avere un *minus* di difesa e di diritti rispetto a chi concorre, per esempio, all'elezione di un comune. Altrimenti, avremmo l'assurdo che chi non è stato eletto consigliere comunale ha una tutela piena, chi invece ambisce a far parte della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica sarebbe soggetto ad una valutazione di mera opportunità.

Voglio richiamare una recente esperienza del Senato nell'XI legislatura. In quella fase il potere della Giunta fu interpretato come un potere giustiziale e, quindi, due elezioni furono annullate, due senatori furono sostituiti con i candidati che dovevano essere proclamati senatori al loro posto.

Ho riscontrato lo scrupolo con cui sia in questa verifica della Regione Emilia-Romagna sia in quella della Toscana (infatti sono interessato professionalmente anche a tale vicenda) la Giunta si sta muovendo: voglio darne atto al Presidente e ai suoi membri. Ciò mi rende fiducioso che anche nell'ulteriore fase di questo procedimento la lettura del vostro potere sarà quella che io ritengo giusta, e cioè nel senso che voi siete un vero e proprio organo di giustizia, disponete di diritti dei cittadini. La categoria dell'opportunità non dovrebbe quindi avere ingresso nelle vostre valutazioni, salva l'ovvia prudenza che deve essere necessaria nell'esercizio di ogni potere.

L'onorevole Morselli merita di entrare al più presto a far parte del Senato, perché questo è il risultato elettorale.

PRESIDENTE. Do la parola all'avvocato Giuseppe Giampaolo, rappresentante del resistente, senatore Magri.

GIAMPAOLO. Signor Presidente, partirò proprio dalla specificità del caso in esame, correttamente ricordata dall'esimio procuratore dell'onorevole Morselli e che considero un maestro in questa materia, perché questa specificità induce a interessanti riflessioni, che del resto sono state svolte nella parte finale dell'intervento dell'avvocato Giovanni Pellegrino, invitandoci a ragionare «alto».

Tali riflessioni attengono al confluire, in questo contesto, di situazioni pubblicistiche di rango costituzionale e di diritti e interessi privati con connotazioni pubblicistiche. Sottolineo in questo momento il termine «privati» perché avrà una sua conseguenza nello sviluppo del mio ragionamento.

Alla Giunta spetta in questo momento, sia pure in via istruttoria e preparatoria, regolare e dirimere le pretese di un privato (allo stato l'onorevole Morselli), che assume di essere titolare di un diritto soggettivo di tale pregnanza da poter travolgere il provvedimento di proclamazione legittimamente emesso dall'ufficio elettorale regionale dell'Emilia-Romagna nell'ambito del gruppo 4 (Casa delle libertà).

In forza di questo provvedimento (assistito dalla presunzione di legittimità), il candidato Gianluigi Magri ha acquistato lo *status* di senatore della Repubblica con le relative prerogative, diritti ed obblighi.

Di converso, in forza del medesimo provvedimento, il candidato onorevole Stefano Morselli non è stato proclamato senatore.

Le fonti normative applicabili sono poche e – a parere di chi vi parla – chiare.

La prima di queste appare essere l'articolo 66 della Costituzione che attribuisce, in via esclusiva, a ciascuna Camera il giudizio sui titoli di ammissione dei suoi componenti.

Credo si possa concordare con chi ha autorevolmente sostenuto che la proclamazione ha l'effetto di immettere nell'esercizio delle funzioni i candidati risultati eletti e che questo provvedimento non ha carattere di definitività giacché è sottoposto ad una sorta di condizione risolutiva, essendo subordinata all'esito positivo del giudizio sui titoli di ammissione. A questo giudizio positivo seguirà la convalida, mentre in caso contrario sarà pronunciato dall'Assemblea l'annullamento. È importante, a parere di chi vi parla, tenere presente che l'annullamento avrà efficacia *ex nunc* e non comporterà alcun vizio degli atti collegiali cui abbia partecipato colui la cui elezione è stata annullata.

Da quanto sopra, pare si possano trarre due punti di partenza sicuri per poter sviluppare le ulteriori riflessioni.

Il primo è che la proclamazione è la conseguenza di un provvedimento amministrativo i cui caratteri di presunzione di legittimità ed esecutività non possono trovare limiti, se non quelli conseguenti ad un giudizio negativo sull'esistenza dei requisiti espresso dalla Camera di appartenenza ex articolo 66 della Costituzione e dal Regolamento (questo è particolarmente pregnante ai fini di individuare le fonti normative) che si è dato la Camera stessa nell'esercizio dei suoi poteri autoregolamentari (*interna corporis acta*).

Il secondo punto è che la proclamazione ha attribuito (sia pure non definitivamente) lo *status* di parlamentare.

In questa situazione, occorrerà individuare quali sono i diritti-doveri della Giunta quando si sia aperto un contenzioso e quali i diritti delle parti, se sussistano.

I primi si traggono dal citato articolo 66 della Costituzione e dal Regolamento apposito, tenendo presente che la riserva di Regolamento contenuta nell'articolo 64 della Costituzione comporta che possibili difficoltà interpretative derivanti dal concorrere di due fonti diverse nelle materie del contenzioso elettorale devono essere risolte alla luce del principio di distinzione di competenze.

Si tratta di un punto molto importante che intendo sottolineare (peraltro credo non si possa discutere sul principio della distinzione di competenze), perché sono state citate decisioni giurisprudenziali del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi, riguardanti ovviamente il contenzioso elettorale amministrativo degli enti locali, che qui non possono essere applicate e non possono trovare ingresso. Se questo avvenisse, vi sarebbe una dismissione, da parte della Giunta e poi dell'Assemblea, dei poteri-doveri che loro incombono ai sensi degli articoli 48, 64 e 66 della Costituzione, come dirò brevemente in seguito.

Quindi, il richiamo di principi e giurisprudenza del contenzioso elettorale riguardante amministratori di enti locali deve essere espunto, in via di metodo d'indagine, dalle nostre riflessioni.

È stata dedotta altresì l'impossibilità di procedere ad ulteriori accertamenti quando la Giunta abbia acquisito, tramite il comitato inquirente, un primo riscontro dell'esistenza di errori materiali da cui il ricorrente Morselli sarebbe stato danneggiato. Anche su questo punto bisogna riflettere in ordine ai poteri-doveri della Giunta che, come vedremo in seguito, sono poteri di ufficio.

È stato inoltre dedotto che, se il senatore Magri non riesce a dimostrare in questa sede che altri e diversi errori lo hanno danneggiato, nullo altro potrebbe fare la Giunta in virtù dei noti principi che regolano l'onere della prova nei rapporti civilistici. Su questo punto bisogna dissentire profondamente: perché ridurre questo tipo di contenzioso a una mera questione patrimoniale come quelle regolate dal codice civile? Non per caso è stato citato nella memoria dell'autorevole avvocato Pellegrino l'articolo 2697 del codice civile (riportato per un evidente errore di stampa come articolo 2967). Ebbene, ridurre questo tipo di contenzioso all'*onus probandi* è veramente deprimente per quanto riguarda i vostri poteri-doveri di rango costituzionale.

Illustrerò in modo più chiaro i motivi del dissenso, osservando preliminarmente che il potere ufficio di verificare da parte della Giunta è esplicitamente previsto in ogni fase della sua attività; è talmente pregnante che non è neppure sottoposto a cadenze temporali (comma 1 dell'articolo 13 del Regolamento), tanto che, addirittura in assenza di contenzioso, «La Giunta può procedere anche d'ufficio agli accertamenti ritenuti necessari ed adottare le conseguenti deliberazioni in relazione ai risultati elettorali...» (articolo 2).

L'articolo 12 del Regolamento, infine, prevede un tale e così pregnante controllo del risultato elettorale da poter fare affermare, con sufficiente sicurezza, che il fine da perseguire è quello di garantire non tanto o non solo (sottolineo questo punto sul quale mi permetto di richiamare la

vostra attenzione) i diritti dei candidati, ma soprattutto e in modo premiente il sostanziale diritto all'esercizio di voto previsto dall'articolo 48 della Costituzione.

In sostanza, non si tratta di accertare se il candidato Tizio ha un diritto di credito rispetto al candidato Caio: ci mancherebbe altro! Non è un litigio tra due candidati, ma è una controversia che investe il corpo elettorale e la necessità di accertare ciò che quest'ultimo ha voluto rispetto ai due candidati. Questo compito grave e pesante può portare ad un affaticamento ma certamente non ad una perdita di tempo, semmai a un impiego oculato e necessario dello stesso, che è cosa ben diversa.

Quali sono allora i controlli doverosi? Quelli soliti. Ho preso visione di alcuni precedenti richiamati nella memoria dell'esimio difensore dell'onorevole Morselli, avvocato Pellegrino. Non vi è ombra di dubbio che la regolarità delle operazioni elettorali si compone di due distinti accertamenti: quello riguardante l'osservanza delle disposizioni legislative che disciplinano il procedimento elettorale e quello attinente la «conformità al vero» dei risultati. Ebbene, nei precedenti che ho esaminato si parla proprio di «conformità al vero» dei risultati comunicati dagli uffici elettorali.

Nell'operare tali accertamenti le Giunte devono verificare che la composizione delle Assemblee parlamentari costituisca la corretta espressione della volontà del corpo elettorale, in base al sistema elettorale vigente. Hanno quindi rilievo solo quelle irregolarità che comportano una modificazione dell'assegnazione dei seggi tra le varie liste, o gruppi elettorali al Senato, oppure tra i singoli candidati. Concordo sul fatto che non ha alcuna rilevanza che ciò avvenga all'interno di una stessa coalizione.

Nel minimo di ricerca che ho effettuato sulla dottrina (da Manzella in poi, dai primi che hanno iniziato a commentare dette norme), non ho rinvenuto su questi principi dissenso, anzi coerenza nei precedenti. Non credo si debba invocare in questa sede il sistema di *civil law* nel senso che il precedente è vincolante: ci mancherebbe, sarebbe in contrasto proprio con i poteri ai quali ho fatto prima riferimento richiamando sia le norme costituzionali sia quelle del Regolamento. Voglio solo osservare, a proposito delle norme regolamentari, che senza ombra di dubbio le norme, che usiamo ricordare come regolamentari, sono di rango primario perché sono la conseguenza del potere conferito dall'articolo 64 della Costituzione, che prevede una riserva di regolamento a favore delle Camere. Si tratta quindi di norme primarie che vanno applicate direttamente e indipendentemente – insisto – dal fatto che il contenzioso elettorale degli enti locali si risolva diversamente.

Prima l'avvocato Pellegrino ha parlato di problemi di politica legislativa. Ebbene, questo sistema fu criticato già all'atto della scrittura delle norme costituzionali. Calamandrei, ad esempio, proponeva addirittura una riserva ma con dei limiti a favore del potere delle Camere. Pur tuttavia, al di là dei problemi *de iure condendo*, ritengo che, in questo momento, debba essere applicato il diritto positivo esistente. I richiami *extra ordinem* – se così vogliamo definirli – sarebbero atti ad eliminare la ri-

cerca della volontà del corpo elettorale che è assolutamente preminente rispetto al resto.

Il controllo della Giunta è perciò necessariamente approfondito, giacché altrimenti sarebbe frustrato il fine di garanzia costituzionale per il cui perseguimento il potere-dovere è stato previsto.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. La mera inversione della graduatoria, invocata *ex adverso*, a pagina 2 della memoria, non rileva ai fini dello *status* di parlamentare, dal momento che dopo la proclamazione non esiste più una graduatoria su cui fondare l'autonoma decisione della Giunta bensì l'accertamento da parte di quest'ultima. Sottolineo la parola «accertamento» che non può essere superficiale, con ciò intendendo «che sta alla superficie», il che è diverso da una connotazione negativa e voglio chiarirlo. Tale accertamento, dal momento che interviene su questioni di *status*, deve essere completo ed esaustivo, anche se effettuato per campioni purché significativi.

Le allegazioni del ricorrente servono allo scopo di promuovere l'accertamento e non costituiscono una verità che dovrebbe essere acquisita dalla Giunta. La verifica degli uffici è semplicemente idonea alla prosecuzione del procedimento. È necessario ribadire che il contenzioso elettorale degli enti locali non è idoneo a stabilire un precedente, neppure in via di interpretazione, e su questo punto mi sono già soffermato. Entrando più in particolare, noto che la difesa del ricorrente Morselli sostiene che, in seguito all'esame degli atti riguardanti due sezioni del collegio n. 10, ogni ulteriore accertamento della Giunta sarebbe precluso in seguito – così dice espressamente – «a precisa delimitazione del tema *decidendum*» (come si legge a pagina 7 della memoria). Forse ciò sarebbe vero nel contenzioso elettorale degli enti locali, discutendo, magari di consigli circoscrizionali, non alla luce di quanto sopra esposto in tema di *status* e, soprattutto, di *interna corporis* e del dovere officioso di approfondire. È vero il contrario. L'accertamento della Giunta non è soggetto alle preclusioni invocate e i termini regolamentari relativi al deposito di memorie e documenti hanno solamente la funzione di garantire il contraddittorio, nell'ambito di un accertamento assolutamente autonomo. La critica rivolta dalla difesa Morselli alle numerose segnalazioni di irregolarità indicate dal senatore Magri rimane in superficie e, peraltro, ammette che l'accertamento richiesto da Magri potrebbe completamente giovargli. Dal momento che lo *status* di senatore attiene al diritto pubblico, si deve altresì affermare che contro questo *status* non esiste alcun diritto soggettivo perfetto di diritto privato, come reclamato dal ricorrente. Parimenti, si deve affermare che è nel pubblico interesse che l'accertamento della Giunta, vertendo su *status* di diritto pubblico, sia completo, a fronte delle circostanziate segnalazioni effettuate dal senatore Magri.

Ho esaminato i casi che sono stati opportunamente segnalati per i precedenti per quanto riguarda la contestazione del senatore Alfredo Bargi e del senatore Claudio Percivalle. In entrambi i casi, furono previsti approfonditi accertamenti che non elencherò in quanto sono a vostra disposi-

zione. Li ho studiati attentamente e, nel caso Bargi, fu la Giunta a disporre ulteriori accertamenti.

Ricordo, infine, che le controdeduzioni del senatore Magri riguardano irregolarità documentate in ben 19 sezioni elettorali e centinaia di schede nulle e annullate, irregolarità che Magri aveva già dedotto in un ricorso cautelativo all'ufficio elettorale prima della proclamazione, oltre che nelle successive due memorie indirizzate a codesta onorevole Giunta. Non ritornerò su quegli argomenti, non ho intenzione di farvi perdere ulteriore tempo, ma desidero sottolineare che le mie deduzioni e conclusioni di oggi non sono in difformità con quanto sostenuto precedentemente in via di fatto dal senatore Magri. Dire oggi che quelle argomentazioni appaiono ininfluenti rispetto al tema *decidendum*, è affermare qualcosa che non attiene alla verità dei fatti. Il motivo è molto semplice. L'esame in concreto di quanto fatto fino adesso dimostra inequivocabilmente uno scostamento dalla realtà in favore dell'una o dell'altra delle parti, a seconda che si faccia prevalere l'una o l'altra allegazione. La fotografia della realtà che abbiamo oggi è esattamente questa. Se sosteniamo gli argomenti portati dal ricorrente Morselli, si arriva all'inversione. Se valorizziamo gli argomenti portati dal senatore Magri, si ritorna al risultato precedente, anzi, si acquista un risultato più favorevole.

Devo richiamare una regola di comune esperienza meramente aritmetica, secondo la quale il risultato di un rapporto, quale sia la cifra individuale, dipende dalle variabili del numeratore e del denominatore. In un caso come quello in esame, peculiare per uno scarto minimo, in quanto stiamo parlando di decine di voti, se si pone attenzione sia al numero dei voti e ai limiti della irrilevanza, sia alla cifra individuale (parliamo dello 0,0), non resta alla Giunta che optare per un accertamento approfondito in grado di colmare il *deficit* di certezza. Senza questo accertamento, non resterebbe legittima altra scelta che quella di proporre la convalida dell'elezione del senatore Magri. Questa soluzione è sicuramente più favorevole al resistente ma non soddisfa – lo dico in termini molto chiari – il dovere di verità dell'interpretazione della volontà degli elettori e l'esigenza di verità sentita dal senatore Magri.

Richiamo tutte le allegazioni depositate precedentemente dal senatore Magri e concludo auspicando che la Giunta voglia dichiarare la necessità di ulteriori approfondimenti che attengono alla verifica delle schede nulle e alla verifica dei voti validi, ovviamente per campione, in modo da verificare se i criteri per cui sono stati assegnati i voti all'uno o all'altro candidato siano stati uniformi. Se non sono stati uniformi, è evidente che il risultato elettorale può cambiare. Tutto ciò può essere fatto solo per campione e sono d'accordo con l'avvocato Pellegrino quando afferma che l'accertamento non si può fare sull'intera regione e su tutti i collegi, ma solo su campioni significativi, come la Giunta ha sempre fatto.

Ringrazio per la pazienza con cui sono stato ascoltato. Ho predisposto note riassuntive di quanto ho esposto e delle due precedenti memorie del senatore Magri, che desidero depositare per maggiore chiarezza anche se non c'è scritto nient'altro di più di quello che ho detto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire per una breve replica l'avvocato Pellegrino.

PELLEGRINO. Signor Presidente, non c'è opposizione da parte mia alla produzione della memoria. Vorrei affermare con nettezza un concetto. In questo caso, non sono in campo interessi privati. Non c'è un interesse privato del ricorrente Morselli, a cui si contrapporrebbe un interesse pubblico all'intangibilità della proclamazione assistita da presunzione di legittimità. C'è un interesse individuale del candidato Morselli che è connesso, tuttavia, all'elettorato passivo e, quindi, ad un diritto politico. Il fascio dei diritti politici individuali è quello che distingue la condizione di cittadino da quella di suddito ed è quello che concorre a dare ad un ordinamento carattere democratico. Vi è equiordinazione fra l'aspirazione di Magri a continuare ad esercitare lo *status* di cui è stato investito con la proclamazione e quella di Morselli di non essere privato nella sua prospettiva di un *munus* del quale ritiene di essere stato legittimamente investito. Sono d'accordo con l'avvocato Giampaolo nel riconoscere alla proclamazione natura di atto amministrativo e, quindi, nel ritenerla assistita da una presunzione di legittimità. Proprio in questi limiti ho richiamato per analogia i principi che reggono il contenzioso elettorale nelle elezioni amministrative, aggiungendo a quanto ho detto prima che oggi le elezioni amministrative risentono del diverso rango costituzionale che le autonomie locali – e, in particolare, i comuni, le province e le regioni – hanno acquisito a seguito della riforma costituzionale. Non metterei quindi le due elezioni su un piano diverso. È vero che non possiamo ragionare in termini civilistici di onere della prova. Osservo, però, al collega Giampaolo che questo stava scritto nelle osservazioni del senatore Magri, che ci addebitava di non aver assolto compiutamente all'onere della prova. Dicevo: se dobbiamo ragionare in termini di onere della prova, abbiamo provato i fatti costitutivi, non ci si può onerare della prova dell'insussistenza di fatti estintivi o impeditivi.

Riconosco – qui è la differenza fra contenzioso parlamentare e contenzioso elettorale degli enti locali – che qui voi avete un potere di verifica d'ufficio, che costituisce – come ho detto – il carattere oggettivo del vostro controllo. Però vorrei dire al collega Giampaolo che questa è una spada che come tutte taglia da due lati. Cosa sarebbe successo se l'onorevole Morselli non avesse proposto reclamo? Se fossimo di fronte ad una questione riguardante le elezioni regionali, provinciali o comunali l'atto sarebbe diventato inoppugnabile. Ma qui no, perché voi avete un potere di verifica d'ufficio.

Allora voi, nell'esercizio di questo potere, avete raggiunto la certezza che un errore è stato commesso, che esso ha determinato l'inversione della graduatoria, che se quell'errore non ci fosse stato Morselli farebbe parte del Senato dall'inizio della legislatura. Questa è oggi una certezza.

Nella logica di una verifica d'ufficio questa certezza potrebbe essere minacciata dall'accertamento di un errore diverso, ma mentre l'una è una certezza, l'altra è una mera possibilità. Questi sono i due piatti della

bilancia. Si tratterebbe di un ulteriore esercizio di un potere che voi avete già esercitato, perché tutto quanto abbiamo detto non deriva dalle allegazioni originarie di Morselli, rese possibili perché un procuratore aveva indagato, ma dall'accertamento d'ufficio, che voi avete già svolto.

Noi non abbiamo onere della prova e diciamo: voi avete accertato che la situazione è questa. Da quel che avete accertato, la conseguenza è che Morselli dovrebbe far parte del Senato della Repubblica dall'inizio della legislatura. Dall'altra parte si sostiene che potrebbero esserci errori di opposto segno, quindi si tratta di un giudizio possibilistico o probabilistico e, dunque, la prudenza di esercitare questo ulteriore potere d'ufficio sta proprio nella valutazione del grado di possibilità o probabilità.

Ho detto prima che voi dovrete ragionare come se Morselli fosse stato proclamato e Magri avesse presentato reclamo. Tutti i reclami – ne avrete avuti moltissimi in questa legislatura, come nelle altre – sottendono la possibilità che vi siano stati degli errori che porterebbero ad un risultato diverso, però non potete andare sempre a verificare, altrimenti passereste tutta la legislatura a sfogliare schede valide, nulle, contestate. Esiste un procedimento di verifica e lo avete seguito.

Alla fine, direi che in qualche modo il mio ragionamento ha coinciso con quello del collega Giampaolo, perché io, per dare un inquadramento generale e per rispondere a quelle osservazioni sull'onere della prova, ho richiamato la giurisprudenza amministrativa, ma poi ho richiamato due precedenti parlamentari. Vi chiedo di analizzare, acquisendo gli atti, lo svolgimento di quelle due vicende, che non furono uguali, anche se in tutte e due si fecero le verificazioni, che voi in questo caso avete già fatto.

L'improbabilità che a Morselli siano stati male attribuiti voti nulli sta nel fatto che due sezioni sono state già verificate e il risultato è pienamente coincidente: non c'è nessuna scheda nulla tra quelle valide attribuite a Morselli. Potrebbe darsi che nelle schede annullate a Morselli ci siano dei voti validi per Morselli stesso, ma non vi chiediamo di verificarlo, perché è estraneo a ciò che noi abbiamo interesse che si provi, perché quanto è già stato provato è sufficiente ad invertire la graduatoria, che continua ad esistere, anche dopo la proclamazione: se un senatore si dimette ed è stato eletto nel proporzionale, si scorre la graduatoria.

In tutti i casi, avete già compiuto una verifica e avete già esercitato un potere di ufficio, che avreste potuto svolgere in maniera anche più ampia, e avete riscontrato che quanto risulta dai verbali sezionali corrisponde alla realtà. Abbiamo segnalato nella memoria che addirittura sono state apportate delle variazioni in senso opposto alle indicazioni che aveva fornito il senatore Magri; infatti dopo la verifica degli uffici è diminuito il suo denominatore.

Solo nel caso Bargi facemmo ulteriori verifiche. Volevo dire la Giunta fece ulteriori verifiche (scusate, avevo promesso a me stesso che non avrei commesso questo errore, mentre l'ho fatto), però, nel momento in cui si accorse che la forbice tra Bargi e Forleo si apriva, le interruppe e rimise la questione all'Aula. Si rese conto che andare oltre significava

continuare a mantenere in piedi il risultato di una proclamazione, che i fatti accertati rendevano certo fosse illegittima.

PRESIDENTE. Ringrazio l'avvocato Pellegrino e do la parola all'avvocato Giampaolo.

GIAMPAOLO. Signor Presidente, illustri senatori, voglio svolgere tre brevi considerazioni.

Prima l'avvocato Pellegrino ha ricordato in modo icastico che l'onorevole Morselli sarebbe stato illegittimamente privato del suo *status*. Osservo che si tratta del tema che dobbiamo discutere, su cui la Giunta è chiamata a decidere, quindi credo che l'espressione «illegittimamente privato» vada cancellata, serve solo per sottolineare una situazione di ingiustizia soggettiva che evidentemente sta nell'animo dell'onorevole Morselli, ma che invece è tutta da accertare. In questo momento la legittimità sta dalla parte del senatore Magri.

Per quanto riguarda l'accertamento d'ufficio, il mio onorevole e acuto contraddittore dice che è già stato compiuto ed è esaustivo. Qui sta l'elemento di contrasto. Perché lo dico io? Ci mancherebbe. Perché lo sostiene il senatore Magri? Con tutto il rispetto, ci mancherebbe, non sarebbe sufficiente.

Propongo a lor signori di fare la prova della logicità di un ragionamento che assume come esaustivo l'accertamento compiuto fino adesso rispetto ad un accertamento di verità probabilistica. Se la Giunta riesce a costruire questa motivazione in senso logico, evidentemente non c'è niente da fare: la richiesta di un ulteriore accertamento deve essere respinta. Io, invece, ritengo che l'accertamento compiuto finora è rimasto in superficie, nel senso che è stata controllata la veridicità delle allegazioni dell'onorevole Morselli, ma sul piano molto più generale di un accertamento della verità, cioè della volontà dell'elettore, evidentemente non sono stati compiuti tutti gli accertamenti.

Mi richiamo al caso Bargi, proprio per considerare i precedenti con cui in sostanza ha lavorato questo onorevole Consesso, per evidenziare che quella volta fu compiuto un controllo per campione, un controllo su un piano probabilistico ma con rigore scientifico.

Se non si fa questo, siamo nell'ambito del mero opinamento, cioè dell'apprezzamento dell'opportunità prima criticato dall'onorevole Pellegrino, sul quale concordo. Spero di non sbagliare, ma sono fra coloro che ritengono, con la migliore dottrina, che la vostra è un'attività paragiurisdizionale; dico «para» solo perché non è un'attività giurisdizionale in senso proprio altrimenti si potrebbe definire tale. Se attività giurisdizionale è, non v'è dubbio che, sul piano dell'obbligo di motivazione e quindi di logicità della stessa, codesta Giunta è astretta.

Per questi motivi, ringranziandovi ancora per l'attenzione, confermo le conclusioni già esposte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morselli.

MORSELLI. Presidente, ringrazio innanzi tutto la Giunta, i senatori, gli uffici e il relatore per il meticoloso lavoro svolto, che ha portato a conclusioni importanti e che è stato improntato esclusivamente alla ricerca del rispetto della volontà popolare. Nelle mie memorie sono stato animato sempre e soltanto da questa volontà che, a mio avviso, fa parte delle regole basilari che disciplinano il nostro sistema democratico.

Sono stato senatore per dieci giorni giacché all'indomani delle elezioni i dati del Ministero dell'interno, della prefettura e del tribunale mi davano per eletto. Successivamente un errore verificato sul campo è stato trasmesso dal tribunale circoscrizionale di Modena alla Corte d'appello di Bologna e da quel momento mi sono trovato ad essere il primo dei non eletti.

Se in Senato vi fosse ancora la Giunta provvisoria delle elezioni – che è sempre esistita sino al cambiamento della legge elettorale e che tuttora esiste alla Camera dei deputati – probabilmente la situazione si sarebbe potuta chiarire prima dell'insediamento del 30 maggio. Infatti, prima di quella data, la Corte d'appello di Bologna, con gran tempestività, aveva segnalato alla Presidenza del Senato quello che era successo. Non vi era però modo di verificare quanto segnalato tempestivamente sul campo non esistendo più, in questo ramo del Parlamento, la Giunta provvisoria per le elezioni. Era quindi necessario attendere i tempi regolamentari per l'insediamento della Giunta, per le elezioni degli organi, dell'Ufficio di Presidenza e per il successivo dipanarsi dell'esame dei ricorsi, dei controricorsi e, comunque, della verifica sul campo dell'accaduto.

L'avvocato Giampaolo ha fatto riferimento ad errori da cui il ricorrente Morselli «sarebbe stato danneggiato»: ebbene, non credo sia corretto usare il condizionale perché l'errore «mi ha danneggiato». E ciò è fuor di dubbio giacché lo stesso è stato subito indicato dalla Corte d'appello di Bologna. Logicamente vi è la separazione di poteri, ma vi è stata anche un'inchiesta della magistratura modenese che ha disposto una verifica.

L'avvocato Giampaolo ha fatto spesso riferimento alla Costituzione. Di ciò gli sono grato, essendo stato particolarmente ferito come cittadino, elettore e rappresentante delle Istituzioni da più di vent'anni (quattro volte consigliere comunale a Bologna e consigliere regionale, due volte deputato) nel vedere indicato espressamente nel controricorso: «L'Assemblea non ha danno perché i ricorrenti appartengono alla stessa lista». In base al dettato costituzionale l'eletto rappresenta la Nazione senza vincolo di mandato, pertanto, quando si fa riferimento alla Costituzione, occorre farlo nel suo complesso.

Sono comunque fiducioso dei lavori di questa Giunta. Essendo trascorso quasi un anno, più che i diritti, peraltro innegabili, di Stefano Morselli, credo sia giusto riconoscere la volontà popolare di quei 60.000 elettori che hanno votato per il sottoscritto nell'ambito della lista della Casa delle Libertà per essere rappresentati.

Vi ringrazio ulteriormente, con l'auspicio che il vostro lavoro, già tanto meticoloso, a maggior ragione continui ad essere tale e tempestivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Magri.

MAGRI (*UDC-CCD-CDU:DE*). Illustre Presidente, senatori, non nego di avere un minimo di emozione a parlare di questa vicenda, giacché si tratta di una situazione nella quale devo rivendicare uno *status* legato alla mia persona, ma che mi vede conscio di un dovere di rappresentanza politica e di rispetto verso le Istituzioni, in primo luogo la nostra Repubblica e il nostro Senato.

Detto questo, non voglio accampare vane pretese o nascondermi dietro cavilli giuridici. Posso in pochissimi minuti raccontare quello che è successo, ovviamente dal mio punto di vista, con il dovere di cronaca legato alla mia memoria, che può essere comunque dimostrato dai documenti prima citati, in modo così elegante, dall'avvocato Giampaolo e che riconsegnerò a tutti i colleghi. Si tratta, infatti, di documenti che ho già prodotto alla Giunta delle elezioni ma che vorrei fossero riconsegnati, non riconoscendomi – e lo dichiaro in modo sommesso senza alcuna polemica – in alcune valutazioni esplicitate sulle mie controdeduzioni dalla mia controparte e, in qualche misura, anche dal relatore.

Illustrerò in parole povere e velocemente cosa è successo. Il giorno delle elezioni abbiamo avuto notizia a Bologna, da numerosi rappresentanti di lista, che si stava verificando un'enorme confusione, in particolare nell'annullamento dei voti per doppio segno. Quando è stato comunicato il risultato provvisorio della prefettura, ho constatato di non risultare eletto per circa un centinaio di voti. Avendo avuto tutte queste segnalazioni, ho immediatamente presentato un'istanza cautelativa alla Corte d'appello di Bologna, segnalando non solo casi specifici d'irregolarità a mio danno, ma anche rendendomi disponibile a fornire i nomi di persone che testimoniavano irregolarità avvenute a mio danno. Ho fatto questo nel momento in cui i risultati ufficiosi davano eletto il ricorrente. Vi è stata la proclamazione, mi sono presentato in Corte d'appello e sono stato proclamato eletto per un piccolo scarto di voti di vantaggio sul ricorrente.

Nei giorni successivi, leggendo la stampa, ho riscontrato che il ricorrente dichiarava di essere stato ingiustamente privato, citando in modo preciso due seggi in particolare. Pur non essendo tenuto a farlo a termini di Regolamento, ho immediatamente prodotto un'istanza cautelativa (che è agli atti della Giunta) nella quale citavo, in modo puntuale, irregolarità a mio danno e comunicavo di essere al corrente dell'esistenza di problemi e della possibilità di presentazione di ricorsi.

Voglio fare presente che allora, non al momento del contenzioso, quando non sapevo mi sarebbe servito in futuro, denunciavo fatti significativi a mio danno.

Detto questo, ho provveduto, in sede di controdeduzioni, avendo avuto i ricorsi, a segnalare in termini analitici e specifici fatti a mio danno non generalizzati. In 15 verbali si parla di voti a me attribuibili ufficialmente annullati in quanto era presente sulla scheda il doppio segno, mentre sappiamo che nel regolamento esplicativo della prefettura sono da ritenersi validi. Nero su bianco, nei verbali del mio collegio ci sono voti

annullati da ritenersi validi. Non sono elementi superficiali ma circostanziati, documentati ed elencati. Dirò di più. Quando ho prodotto le controdeduzioni, non le ho fatte solo avverso il ricorso di Morselli, ma anche avverso altri due ricorsi dei quali, purtroppo, non si parla, e non ne capisco il motivo. Mi riferisco ai ricorsi del candidato Felice Caracciolo, esponente di Alleanza Nazionale, nel collegio n. 7 di Bologna, e della candidata Carla Rusticelli, esponente della Lega Nord nel collegio di Imola. I due ricorsi, seppure avversi alla mia elezione, indicano esattamente quello che dico io, citando numerosi casi nella città di Bologna di voti annullati per doppio segno, in modo palesemente illegittimo ed irregolare a mio danno. Mi è parso di intendere, leggendo una dichiarazione del relatore Frau in uno dei verbali della Giunta, che almeno uno dei due ricorrenti abbia suffragato quella tesi con la produzione di ulteriori memorie. I due contendenti sono stati subito esclusi dalla Giunta.

Ci sono tre elementi che voglio ribadire. Prima di tutto, non si tratta di fatti pretestuosi ma documentati. Secondariamente, esiste una situazione nella quale abbiamo una logica e una verifica. La logica mi sostiene nell'affermare che tutte le segnalazioni fatte da me e da altri candidati sulla città di Bologna portano ad un grande numero di voti annullati a mio sfavore. Secondo la logica, le circa 2.500 schede nulle possono sovvertire 100 voti e sono già stati segnalati circa 40 voti – questa è una controdeduzione – annullati a verbale, che dovrebbero essere voti della Casa della Libertà, addirittura non assegnati fra le schede contestate non assegnate per doppio segno. In terzo luogo, non ho alcun problema ad affermare che la logica che mi sostiene non ha timore della prova della verità. Il mio patrocinante ha elegantemente dimostrato che il termine probabilistico non si attaglia alle prerogative della Giunta. La Giunta deve cercare la verità e non sarò io umilmente a ricordarlo. Mi sembrerebbe, tuttavia, paradossale che, nel mio *status* di senatore eletto, quanto da me allegato e fornito non venisse nemmeno parzialmente a campione verificato. In questo caso, ci sarebbe il problema dell'inversione dell'onere della prova perché nel mio *status* di senatore, se fossero valide le conclusioni brillantemente esposte dall'avvocato Pellegrino, non avrei diritto nemmeno alla verifica. Avrei, quindi, minori diritti del ricorrente. Non voglio avere maggiori o minori diritti rispetto al ricorrente ma gli stessi diritti. Sono sicuro, per quello che ho imparato in questi mesi, della serietà e del rigore dei colleghi. Credo che i colleghi vogliano accertare non se ci sia stato un mero errore materiale, non se ci siano state delle inversioni, ma la verità. Solo la verità garantisce il pieno rispetto della volontà del corpo elettorale, al quale io per primo mi rimetto.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta pubblica, al fine di consentire la riunione della Giunta in camera di consiglio.

(La seduta pubblica, sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 13,30).

PRESIDENTE. Do lettura della deliberazione adottata all'unanimità dalla Giunta: «La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sentiti i difensori e le parti, visti e applicati gli articoli 12 e 17 del Regolamento per la verifica dei poteri, delibera di nominare un Comitato per la revisione delle schede, che proceda, entro il termine del 31 maggio 2002, al riesame delle schede nulle, delle schede contenenti voti nulli e voti contestati assegnati e non assegnati nel collegio n. 6 e nel collegio n. 10 della Regione Emilia-Romagna.

Il Comitato per la revisione delle schede è presieduto dal senatore Frau, relatore per la Regione Emilia-Romagna ed è composto dai senatori Consolo, D'Onofrio, Manzione e Turrone. Come da prassi, il Comitato potrà procedere nella sua attività senza la presenza necessaria di tutti i suoi componenti».

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

